

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 967

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIORGI, CAPIELLO, CASTIGLIONE,  
ROMEO, RIVIERA e BALDINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1993**

---

**Modifica dell'articolo 135 del codice penale**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di elevare il valore di computo da assumere ai fini del ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva, così come determinato, a qualsivoglia effetto giuridico, dall'articolo 135 del codice penale, portandolo dall'attuale misura di 25.000 lire alla nuova di lire 50.000.

La misura attualmente vigente venne fissata dall'articolo 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», che moltiplicò per cinque volte il valore all'epoca vigente, fissato dalla legge 12 luglio 1961, n. 603.

La necessità di procedere ad una nuova elevazione, in considerazione, se non altro, del deprezzamento del valore della lira registratosi nel corso di oltre un decennio, appare di tutta evidenza.

Non si possono in particolare trascurare gli effetti di grave iniquità che si determinano, in sede applicativa della norma di cui all'articolo 135 del codice penale, in particolare per quanto riguarda la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che come noto, può essere accordata solo allorchè venga inflitta una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che sola o congiunta a quella detentiva, e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente.

E infatti il conguaglio operato sulla base di lire 25.000 per ciascun giorno di libertà personale, è idoneo a determinare una grave ingiustizia, che il disegno di legge proposto intende riparare.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 135 - (*Ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva*) - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un conguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».